

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma
Sezione terza bis

N. *5780/09* Reg
Anno

N. Reg
Anno

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso **n.47-2009** proposto dalla Prof.ssa **Fausta Guarriello**, nata a Mantova il 27 aprile 1956, C.F. GRRFTN56D67E8970, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Luisa Torchia e Tommaso Di Nitto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale "Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p." in Roma; alla via Sannio n. 65,

CONTRO

- il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, in persona del Ministro, suo legale rappresentante pro tempore, ed il **Dipartimento per le pari opportunità**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro, suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12,

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa **Alessandra Servidori**, residente in Bologna, viale Carducci n.50, n.c.;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 30 ottobre 2008, pubblicato nella G.U. n. 273 del 21 novembre 2008, con il quale è stata disposta la revoca della nomina della Prof.ssa Fausta Guarriello a Consigliera nazionale di parità ;

- della nota prot. n. MLSPS 13 - IV - 20313, del 4 novembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla Prof.ssa Fausta Guarriello la revoca dell'incarico;

- del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 13 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3 dicembre 2008, con il quale la Dott.ssa Alessandra Servidori è stata nominata Consigliera nazionale di parità ;

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 13/I//00 18929 del 13 ottobre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato alla Prof.ssa Fausta Guarriello **l'avvio del procedimento** di revoca dell'incarico;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,



quand'anche sconosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2009 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame la Prof. Fausta Guarriello impugna il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 30 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 novembre 2008, con il quale è stata disposta la revoca della sua nomina a Consigliere nazionale di parità.

Con lo stesso gravame parte ricorrente impugna, inoltre, la nota prot. n. 13/1/00 18929 del 13 ottobre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le ha comunicato l'avvio del procedimento, la nota prot. n. MLSPS 13-IV - 20313 del 4 novembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le ha comunicato la predetta revoca, nonché il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2008, con il quale la dott.ssa Alessandra Servidori è stata nominata Consigliere nazionale di parità.

A tale riguardo deduce i seguenti motivi di gravame:

1. Sulla illegittimità del decreto del 30 ottobre 2008. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Violazione del principio di legalità

Il provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliera di parità adottato nei confronti della Prof.ssa Guarriello è innanzitutto illegittimo perché adottato **in base ad una norma inapplicabile al caso di specie.**

Il Consigliere o la Consigliera nazionale di parità, che nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è dunque un organo che, per scelta legislativa, è nominato tra persone di comprovata competenza, è espressamente dotato di autonomia funzionale, e svolge attività di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.

Si tratta, quindi, di un organismo tecnico, chiamato a verificare l'effettiva attuazione del principio generale di parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel mercato del lavoro in modo necessariamente neutrale e non soggetto all'indirizzo politico, come, peraltro, è dimostrato:

a. dalla previsione di un'unica e specifica ipotesi di decadenza dall'ufficio, da considerarsi tassativa;

b. dall'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui il Consigliere o la Consigliera nazionale di parità viene a conoscenza in ragione *del proprio ufficio* (cfr. art. 13, comma 2 del d.lgs n. 198/2006);



c. dal potere di agire davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o al TAR territorialmente competenti in presenza "di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni" (art. 37 del d.lgs n. 198/2006).

Tali caratteristiche sono confermate anche dalle norme comunitarie di riferimento.

Ed invero, l'articolo 8 bis della direttiva 761207/CEE, nell'obbligare ogni Stato membro a designare "organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso", assegna a detti organismi compiti di "assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione", di "svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione", di pubblicare "relazioni indipendenti" e di formulare "raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni".

Compiti questi che, come si legge nel parere motivato della Commissione europea, reso in data 27 novembre 2008 ai sensi dell'art. 226 del Trattato, nonché nella nota della Direzione generale occupazione e pari opportunità della stessa Commissione datata 3 dicembre 2008, devono essere esercitati "in maniera indipendente", richiedendo "un determinato livello di indipendenza organizzativa, nonché le risorse umane e finanziarie necessarie".

È pertanto evidente l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 6 della legge n. 145/2002, ai sensi del quale il Ministro del lavoro ha adottato la revoca dell'incarico conferito alla ricorrente.

L'art. 6 della legge n. 145/2002 introduce, infatti, un meccanismo, che, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di statuire in una fattispecie analoga disciplinata da una legge della Regione Calabria, può trovare legittima applicazione soltanto nei confronti degli incarichi presso enti, società, agenzie e organismi comunque denominati caratterizzati "dall'intuitus personae, nei senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico ... Trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi politici ... , la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento" dei nuovi organi politici (Corte Cost., 16 giugno 2006, n. 233).

Tale meccanismo, di converso, non può trovare applicazione, secondo quanto la stessa Corte Costituzionale ha statuito in un altro caso analogo relativo ad una norma contenuta in una legge della Regione Lazio, nei confronti di nomine in organi che, come il Consigliere o la Consigliera di parità, "svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge" (sottolineato aggiunto). In questo caso, infatti, non sono mai ravvisabili "per i componenti di simili organi ... quelle particolari esigenze di coesione con l'organo politico, le quali - secondo la giurisprudenza di questa Corte - possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae (sentenza n. 233 del 2006)" (Corte Cost., 28 novembre 2008, n. 390).

L'inapplicabilità della norma al caso di specie risulta, peraltro, anche dalla giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, che ha più volte sottolineato come la ratio sottesa all'art. 6 della legge n. 145 sia quella di "tenere a freno le situazioni di



contrasto che potrebbero emergere dal cambio di Governo proprio al fine di assicurare l'efficienza della Pubblica amministrazione, nonché di garantire una gestione amministrativa in piena assonanza con le regole costituzionali del buon andamento. La continuità della Pubblica amministrazione risulterebbe infatti indebolita se gli organi di vertice conducessero un 'azione contraria al Governo" (TAR Lazio, sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276; nello stesso senso, ex multis, TAR Lazio, sez. II, 30 maggio 2008, n. 5317).

La norma è dunque applicabile solo all'attività amministrativa in senso stretto, quando essa si configura come attuazione di un indirizzo politico.

È del tutto infondata, allora, la tesi che sorregge il decreto impugnato, secondo la quale l'attività del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità si configurerebbe come attività di attuazione dell'indirizzo politico del Governo, in ragione di quanto dispone l'art. 15, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 198/2006, secondo cui i Consiglieri e le Consigliere di parità svolgono anche il compito di "promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità".

Tale disposizione affida, infatti, ai Consiglieri e alle Consigliere di parità il compito di promuovere la coerenza tra la "programmazione delle politiche di sviluppo territoriale" e gli "indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità".


Si tratta, quindi, di un compito ben diverso da quello di garantire l'attuazione dell'indirizzo politico del Governo, in piena assonanza con lo stesso. E si tratta inoltre di un compito che deve essere svolto nell'ambito della generale e primaria funzione di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, affidata ai Consiglieri e alle Consigliere di parità dall'art. 13, comma 1 del d.lgs 198/2006, la quale funzione impedisce la pedissequa e acritica attuazione dell'indirizzo del Governo.

È pertanto evidente che la disposizione contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 198/2006 non può rappresentare il fondamento per applicare l'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 all'incarico di Consigliera nazionale di parità,

2. Sulla illegittimità del decreto del 30 ottobre 2008. Invalidità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 6, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145 per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione.

Ove si dovesse invece ritenere che l'art. 6 della legge n. 145/2002 sia applicabile al caso di specie, il decreto di revoca della nomina della Prof.ssa Guarriello a Consigliera nazionale di parità sarebbe comunque illegittimo, in ragione dell'incostituzionalità dello stesso art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.

La norma consente, infatti, al Governo e ai Ministri di revocare qualsiasi nomina degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, in modo automatico, senza prevedere alcuna valutazione in ordine alla concreta situazione su cui la revoca interviene e senza prevedere alcun bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (l'unica condizione prevista dalla norma è che la nomina sia stata conferita "dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della



legislatura ... o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere").

La norma introduce, quindi, un meccanismo di decadenza automatica in assenza di una preventiva fase valutativa e in assenza di qualsiasi garanzia per i soggetti interessati, le quali debbono invece essere necessariamente previste per poter considerare costituzionalmente legittimo qualsiasi meccanismo di revoca *ex lege* di un incarico legittimamente conferito.

È dunque evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione (Corte Cost., 23 marzo 2007, n. 103; v. anche Corte Cost., 23 marzo 2007, n. 104).

Tale illegittimità emerge peraltro in modo ancora più netto rispetto alle fattispecie esaminate nelle sentenze della Corte sopra citate.

La norma consentirebbe, infatti, ove la si ritenesse applicabile, la revoca di un incarico relativo alla titolarità di un organo espressamente deputato allo svolgimento, in posizione di necessaria neutralità, di funzioni di controllo sull'attuazione dei principi generali di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e rispetto al quale, proprio a garanzia della posizione di neutralità, è prevista una specifica ipotesi di decadenza collegata al verificarsi di una predeterminata omissione (cfr. art. 19, comma 5 del d.lgs n. 198/2006).


Tale incarico non consiste infatti nell'attuazione di programmi e nella realizzazione di obiettivi definiti dall'organo politico, ma, come si è più volte detto, nello svolgimento in posizione di neutralità di funzioni attinenti al rispetto di principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale.

È indubbia allora l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002 per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, così come sono indubbe la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalità, che si chiede di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale, ove ritenga che tale norma sia applicabile alla fattispecie in esame.

3. Sulla illegittimità del decreto del 30 ottobre 2008. Illegittimità derivata per contrasto della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con l'articolo 8 bis della direttiva 761207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002173/CE.

Sempre nel caso in cui si dovesse ritenere che l'art. 6 della legge n. 145/2002 sia applicabile al caso di specie, il decreto di revoca della nomina della Profssa Guarriello a Consigliera nazionale di parità sarebbe comunque illegittimo, in ragione dell'incompatibilità della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con la disciplina comunitaria di riferimento e, in particolare, con l'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. I, paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE.

Tale incompatibilità, che peraltro è già stata evidenziata nel citato parere della Commissione datato 27 novembre 2008 e nella citata nota della Direzione generale occupazione e pari opportunità della stessa Commissione datata 3 dicembre 2008, deriva dalla mancata esplicita previsione ad opera delle norme nazionali dell'indipendenza del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e, più in particolare, nella mancata esplicita previsione della possibilità di *esprimere avvisi e raccomandazioni indipendenti su questioni connesse all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne* in materia di lavoro.



Si tratta di una qualità e di un compito espressamente previste dalle disposizioni dell'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE, secondo cui:

"1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno delle parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di agenzie, incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrano:

a) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni".

È pertanto evidente che l'Italia avrebbe dovuto integralmente adeguarsi a tali disposizioni, ed è altrettanto evidente che ove lo avesse fatto l'art. 6 della legge n. 145/2002, chiaramente inapplicabile alle nomine presso enti o organi dotati di indipendenza e autonomia, non sarebbe stato certamente applicabile alla nomina a Consigliere o Consigliera nazionale di parità.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, formatasi nei casi di direttive non correttamente attuate o non attuate del tutto, e con riferimento all'obbligo di risultato imposto dalla direttiva, garantito attraverso il carattere indipendente degli organismi di parità, si chiede che il TAR interpreti la normativa nazionale in modo conforme a detto obbligo di risultato e, dunque, riconosca, attraverso una interpretazione comunitariamente orientata, l'autonomia funzionale della figura della Consigliera di Parità nel senso della indipendenza dell'attività della stessa, chiamata ad assumere *"ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici"*, disapplicando in quanto incompatibile con detto imprescindibile requisito di indipendenza l'art. 6 della legge n. 145/2002.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse invece ritenere applicabile, nel caso di specie, l'art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002, si chiede che il TAR, previa sospensione del provvedimento di revoca dell'incarico conferito alla ricorrente, voglia rinviare alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale e ai sensi dell'art. 234 del Trattato, la questione circa la compatibilità della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con il diritto comunitario, e in particolare con l'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE.

4. Sulla illegittimità del decreto del 30 ottobre 2008. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d'istruttoria e per svia/mento.

Come si è detto nella parte in fatto, la revoca dall'incarico di Consigliera nazionale di parità conferito alla Prof.ssa Guarriello è stata adottata in ragione della *"mancanza di sintonia con gli indirizzi politici del Governo, come dimostrato dalla nota prot. no 14995/UCNP del 23 luglio 2008 con la quale è stato manifestato radicale dissenso con le iniziative legislative recentemente adottate dal Governo, nonché dalle*



notizie di stampa, che hanno dato ampio risalto a tale dissenso".

La piana lettura della nota prot. n. 14995IUCNP del 23 luglio 2008 mostra come il provvedimento di revoca sia illegittimo per erroneità dei presupposti e per difetto d'istruttoria.

Con tale nota la ricorrente ha infatti manifestato al Ministro del lavoro una serie di perplessità in ordine alle ricadute negative sull'occupazione femminile.

Si tratta di perplessità che la ricorrente ha chiaramente manifestato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dal d.lgs n. 198/2006, e che ha espresso anche in qualità di coordinatrice della Rete delle consigliere di parità.

Tali perplessità, lungi dall'essere espressione di un "radicale dissenso con le iniziative legislative recentemente adottate dal Governo", si configurano come una motivata segnalazione al Ministro, volta ad assicurare, in un'ottica di leale collaborazione, un apporto positivo all'attività del Governo e non certo ad esprimere - come invece il decreto lascia intendere - una preconcepita posizione di contrasto con l'iniziativa governativa.

Basti ribadire, infatti, che con la nota inviata al Ministro la Prof.ssa Guarriello ha evidenziato come le norme adottate in materia di detassazione degli straordinari ed in materia di distribuzione dei premi aziendali *ad personam*, nonché del lavoro supplementare, possano accrescere il divario salariale tra lavoratori e lavoratrici, accentuando in tal modo la discriminazione basata sulla differenza di genere, "a causa della rilevata impossibilità/difficoltà delle donne ad un sistematico prolungamento degli orari di lavoro dovuta all'inequale ripartizione tra uomini e donne del lavoro di cura non solo dei figli ma anche dei familiari in condizioni di bisogno".

Ed ancora, basti osservare che la Prof.ssa Guarriello ha segnalato le eventuali ripercussioni che potrebbero discendere dall'abrogazione della legge 17 ottobre 2007, n. 188, la quale priva di "tutela le lavoratrici in un momento particolarmente critico quale quello della gravidanza e del rientro dalla maternità, nel quale più facilmente sono a rischio di discriminazioni, in spregio al principio costituzionale che riconosce valore sociale alla maternità".

Del tutto erroneo e pretestuoso è dunque il presupposto addotto a fondamento del provvedimento di revoca dell'incarico adottato, il quale risulta essere assunto con un scopo chiaramente punitivo per la ricorrente, nominata dal precedente Governo e colpevole solo di aver manifestato motivate perplessità rispetto alle possibili conseguenze di alcuni provvedimenti legislativi adottati dal Governo in carica.

Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che analogo provvedimento di revoca non è stato assunto nei confronti della Consigliera nazionale di parità supplente, nominata con il medesimo d.m. 22 gennaio 2008, ma non firmataria della suddetta nota.

Sotto questo profilo il provvedimento di revoca è pertanto afflitto da un evidente sviamento, che, come è noto, si configura ogni qualvolta l'azione amministrativa sia diretta "al perseguimento di interessi diversi da quelli riservati alla cura istituzionale dell'amministrazione procedente" (Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3376; nello stesso senso cfr. *ex multis* Cons. St., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8306).

5. Sulla illegittimità del decreto del 30 ottobre 2008. Violazione dell'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto



dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/173/CE.

Il provvedimento di revoca dell'incarico conferito alla Prof.ssa Guarriello è inoltre afflitto da una evidente violazione dell'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/173/CE.

Come evidenziato nella nota del 3 dicembre 2008 inviata dalla Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione al Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, tale norma consente, infatti, al Consigliere o Consigliera di parità di rendere "avvisi" e "raccomandazioni indipendenti" su questioni connesse all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di lavoro.

È dunque evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, che revoca la nomina già conferita alla Prof.ssa Guarriello, per aver espresso, attraverso la nota inviata al Ministro del lavoro, un avviso indipendente assolutamente legittimo.

6. Sulla illegittimità del decreto del 13 novembre 2008. Invalidità derivata.

I vizi che inficiano il decreto di revoca adottato nei confronti della Prof.ssa Guarriello viciano per invalidità derivata il decreto del 13 novembre 2008, con il quale il Ministro del lavoro, di concerto con quello per le pari opportunità ha nominato la Dott.ssa Servidori in sostituzione della ricorrente.

Tale decreto costituisce, infatti, un atto adottato in conseguenza del decreto di revoca e, quindi, resta inficiato dai suoi vizi di legittimità e travolto dal suo annullamento per invalidità derivata.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso risulta palesemente infondato.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente denuncia la illegittimità del provvedimento di revoca per violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 233 del 2006 e 390 del 2008). che non sarebbe applicabile al Consigliere Nazionale di Parità, previsto dall'art. 12 del Codice delle pari opportunità fra uomo e donna, approvato con Dlgs 198 del 2006 (di seguito Codice), in quanto tale organo costituirebbe un organo tecnico, deputato al controllo della attuazione del principio di parità di trattamento fra uomo e donna e del divieto di discriminazione fra i sessi nel campo del lavoro, e come tale non soggetto ad alcun potere di revoca da parte degli organi di Governo.

Il motivo è infondato.

Ed invero osserva il Collegio che l'autonomia dell'Ufficio ed il carattere neutrale, indipendente, del Consigliere di parità, viene impropriamente basata da parte ricorrente su alcuni indici sintomatici ricavati estrapolando alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento delle pari opportunità.

In particolare tali indici si ravviserebbero:

I. nella circostanza che i Consiglieri di parità devono essere scelti fra persone in possesso di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile (art. 13 del codice) ;

II. nella funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di



uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro (ivi) e nel potere di adottare ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e delle promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici (art. 15 del Codice);

III. nell'autonomia funzionale ed organizzativa garantita all'Ufficio (art. 16 del Codice);

IV. nella previsione di un fondo di finanziamento dell'attività dei consiglieri e delle consigliere di parità (art. 18 del Codice);

V. nel coordinamento da parte della Consigliere nazionale di parità della Rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità (art. 19 del Codice);

VI. nella previsione di una ipotesi tassativa di decadenza, consistente nella mancata o ritardata presentazione del rapporto annuale sulla propria attività (art. 19 del Codice);

VII. nel potere di conciliare le liti o di promuovere un giudizio dinanzi alla Autorità giudiziaria per rimuovere ipotesi di violazione del divieto di discriminazione (art. 37 del Codice); VIII. nel possesso della qualifica di pubblico ufficiale (art. 13 del Codice);

IX. nell'obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità giudiziaria (art. 13 del Codice) di cui venga a conoscenza nello svolgimento del proprio Ufficio.

Le caratteristiche di neutralità dell'Ufficio di Consigliere di parità, nella prospettiva della ricorrente, sarebbero poi confermate dalla disciplina comunitaria (art. 8 bis della direttiva 76/207/ CEE) , la quale prevede l'obbligo degli Stati membri di istituire un organismo dotato della possibilità di svolgere compiti di assistenza indipendente, di inchieste indipendenti e di relazioni indipendenti.

A tale riguardo rileva il Collegio che gli evidenziati indici di riconoscibilità dell'autonomia dell'organo di cui di controverte, se sono sicuramente sintomatici che la figura del Consigliere di parità goda di una autonomia organizzativa di particolare ampiezza , così come è disciplinato dal Codice, non sono però idonei a dimostrare una assoluta indipendenza del Consigliere di parità dagli organi di Governo e tali da far assurgere la figura del Consigliere di parità al rango di una Autorità indipendente.

Giustamente controdeduce l'Avvocatura generale dello Stato che, a ragionare diversamente, si arriverebbe alla conclusione che nel nostro ordinamento, poiché la figura del Consigliere di parità viene disciplinata nello stesso modo sia a livello nazionale che regionale e provinciale (fatta eccezione della funzione di coordinamento della Rete Nazionale, propria del solo Consigliere Nazionale), sarebbero previste tante Autorità indipendenti quanti sono i Consiglieri di parità nominati.

Il che è da escludersi in radice.

Senza contare che per aversi una radicale scissione tra organi dello Stato, occorre che si rinvenga una netta divisione di poteri con diversa attribuzione di funzioni, con ordinamenti di settore distinti e in nessun caso interconnessi, non rinvenibile nella specie in quanto tra Ministro per le pari opportunità e Consigliere nazionale di parità ci si muove nell'ambito della stessa attribuzione di funzioni che fanno sì propendere per il riconoscimento di una sua autonomia ampia, ma certamente non totale e tale da renderlo del



tutto svincolato dagli organi di Governo.

I Consiglieri di parità vengono, infatti, nominati *fra persone in possesso di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile ...* (art. 13 del codice): nomina fatta *intuitu personae*, per la quale è prevista la valutazione di un *curriculum* e la pubblicazione del decreto di nomina e del curriculum nella Gazzetta Ufficiale.

A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per i titolari degli organi di vertice delle Autorità indipendenti (si v. ad es. la L. n. 287 del 1990 sull'Antitrust e il Dlgs 196 del 2003 sul Garante della Privacy, le quali prevedono la nomina degli organi collegiali di vertice da parte dei Presidenti delle Camere) la nomina avviene con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello delle pari opportunità; si tratta quindi di una nomina che spetta agli organi di vertice dei due Ministeri e che non viene fatta individuando personalità di che assicurino assoluta indipendenza (v. in contrario per le Autorità indipendenti l'art. 153 del Dlgs n. 196 del 2003 e l'art. 10 della L. n. 287 del 1990).

Si è cioè in presenza proprio di una di quelle ipotesi di nomina fatta *intuitu personae* per le quali, come giustamente osservato dall'Amministrazione resistente, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale citata dalla ricorrente (n.233 del 2006) ammette la operatività di meccanismi di avvicendamento in caso di rinnovazione dell'Esecutivo (C. Cost. n.233 del 2006 esclusione della illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 in quanto trattavasi di nomine "tutte caratterizzate dall'intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale" e perché "trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi politici della Regione, la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente" e "...quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina".

Da quanto sopra ne discende che la figura del Consigliere nazionale, regionale o provinciale di parità, rappresenta sicuramente un Ufficio dotato di significativa autonomia così come richiesto dalla legislazione comunitaria.

Esso può assumere in piena libertà tutte le misure necessarie alla attuazione del principio di parità di trattamento e alla riduzione delle ipotesi di differenziazione fra lavoratori e lavoratrici, senza per questo essere tenuto a dar conto del proprio operato in via preventiva ai Ministri di riferimento e con l'obbligo di presentare la relazione annuale di cui agli artt .. 15 e 19 del Codice e di adempiere fedelmente ai compiti attribuiti dalla Legge.

Ma questo non vuol dire che la sua azione non debba non tenere conto dei programmi di intervento elaborati da altri Organi aventi le medesime



competenze e delle stesse iniziative assunte dal Ministro delle pari opportunità. Ed invero, sotto il profilo organizzatorio funzionale, l'art.10 del Codice prevede i compiti del Comitato nazionale per la parità, stabilendo che:

1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; (sottolineatura e grassetto aggiunti);

Al Comitato partecipano (e con diritto di voto) tanto il Ministro del Lavoro, quanto la Consigliere Nazionale di parità (v. art. 8 del Codice).

Da ciò consegue che, poiché non è possibile ipotizzare un contrasto fra le linee direttive votate da Comitato con il concorso della Consigliere nazionale di parità e trasfuse nel programma obiettivo e le iniziative che l'Ufficio del Consigliere nazionale di parità è abilitato ad assumere ex art. 15 del Codice, la autonomia del Consigliere nazionale di parità non può dirsi assoluta, ma viene in ogni caso ad essere condizionata dalla predeterminazione delle deliberazioni del Comitato.

Sotto il profilo dell'attribuzione di funzioni, giustamente l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la missione del Consigliere nazionale di parità incontra un limite nella necessità di rispettare le attribuzioni e gli indirizzi espressi dal Ministro della pari opportunità. Infatti, come previsto dal decreto di riorganizzazione (D.M. 30-9-2004, art. 1) del Dipartimento per le pari opportunità (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2005, n. 40) al dipartimento spettano le seguenti competenze:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

Ciò vuol dire che i compiti del Consigliere nazionale di parità non possono non tenere conto delle attribuzioni del Ministro delle pari opportunità, con il cui concerto è nominato, proprio al fine di evitare divergenze nell'azione rivolta all'adozione di tutte le misure per la pari opportunità nel campo del lavoro.

Sulla base delle suesposte considerazioni non possono che condividersi le controdeduzioni dell'Amministrazione resistente secondo le quali gli indici prospettati da parte ricorrente, ed utilizzati per avvalorare la assoluta autonomia del Consigliere di parità rispetto agli organi di Governo, non sono esclusivi della figura del Consigliere di parità, ma caratterizzano anche organi del cui inserimento nell'organizzazione amministrativa non si è mai



dubitato.

Così è ad esempio:

a) *quanto alla circostanza che i Consiglieri di parità devono essere scelti fra persone in possesso di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile (art. 13 del codice), ai sensi dell'art. 19 del T.U. n. 165 del 2001, gli incarichi di Segretario Generale, di Direttore Generale e di Dirigente sono conferiti a persone di particolare e comprovata Qualificazione professionale, (. . .), o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.*

b) *quanto all'autonomia funzionale ed organizzativa garantita all'Ufficio (art. 16 del Codice), questa è propria degli Uffici dirigenziali (v. art. 4 e soprattutto 14 del T.D. n. 165 del 2001 un Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti"); che si tratti di un organismo pienamente inserito nell'organizzazione ministeriale, è senza dubbio dimostrato dal fatto che l'Ufficio del Consigliere nazionale di parità riceve dal Ministero tutti i supporti personali e materiali per la sua azione e che le risorse finanziarie assegnate (sempre dal Ministero) per il perseguimento delle sue finalità sono gestite da un dirigente del Ministero stesso, il quale, nell'assumere la piena responsabilità della spesa effettuata, necessariamente opera un controllo di legittimità sulle indicazioni fornite dalla Consigliere nazionale di parità;*

c) *quanto alla previsione di una ipotesi tassativa di decadenza, consistente nella mancata o ritardata presentazione del rapporto annuale sulla propria attività (art. 19 del Codice), la tesi prova troppo; ed invero, se si dovesse ritenere che il Consigliere di parità possa essere revocato sono in questa ipotesi, si arriverebbe alla paradossale conclusione che un Consigliere di parità che, anziché vigilare sull'attuazione del principio di parità, incoraggi iniziative tese ad accentuare la discriminazione nel mondo del lavoro tra i sessi, non potrebbe essere revocato qualora presenti puntualmente la propria relazione annuale.*

Senza contare, come osservato giustamente dall'Avvocatura generale dello Stato, che è principio generale valido nel diritto amministrativo, quello secondo cui il potere di nomina di un organo implica il potere di revocarlo, trattandosi dell'esercizio del medesimo potere ancorché in negativo: principio confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Cort. Cost. n. 390 del 2008) , secondo la quale, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 ter della L. n. 502 del 1992 sotto il profilo della mancanza di disciplina normativa quanto ai presupposti e al procedimento per la revoca del componente del collegio sindacale dell'Asl nominato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, ha escluso la illegittimità costituzionale della disciplina, affermando che i poteri di designazione e di revoca (quest'ultimo - si ripete - non espressamente



previsto) sono soggetti "alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio".

Da ciò consegue che la previsione della decadenza dall'incarico del Consigliere di parità che non abbia proceduto alla presentazione della relazione annuale è da intendersi come ipotesi esemplificativa della generale possibilità di decadenza dall'incarico in caso di inadempimento grave ai compiti affidati al Consigliere dalla Legge e non come ipotesi tassativa di decadenza dall'incarico.

d) *quanto al potere di conciliare le liti o di promuovere un giudizio dinanzi alla Autorità giudiziaria per rimuovere ipotesi di violazione del divieto di discriminazione (art. 37 del Codice), il potere di conciliare le liti di lavoro spetta anche alle Direzioni provinciali del lavoro, presso le quali è istituito un Ufficio di conciliazione (art. 410 c.p.c., mentre non mancano casi di legittimazione straordinaria ad agire in giudizio in capo ad organi amministrativi (si v. ad es. art. 311 del Dlgs n. 152 del 2006 " Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (. . .);*

e) *quanto al possesso della qualifica di pubblico ufficiale (art. 13 del Codice), tale qualifica spetta anche ad organi sicuramente amministrativi (ad es. tutti i soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.12 del Dlgs n. 285 del 1992 - Codice della strada - sono pubblici ufficiali; a norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali sono pubblici ufficiali, ecc ..) per i quali nessuno pone in dubbio la loro incardinazione all'interno dell'Amministrazione;*

f) *quanto, infine all'obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità giudiziaria (art.13 del Codice) di cui venga a conoscenza nello svolgimento del proprio Ufficio, tale dovere costituisce un obbligo per qualsiasi pubblico ufficiale (art. 361 c.p.).*

Con il **secondo motivo di gravame** parte ricorrente solleva la questione di incostituzionalità dello stesso art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Secondo parte ricorrente la norma consentirebbe, infatti, al Governo e ai Ministri di revocare qualsiasi nomina degli organi di vertice in modo automatico, senza prevedere alcuna valutazione in ordine alla concreta situazione, introducendo, quindi, un meccanismo di decadenza automatica in assenza di una preventiva fase valutativa e in assenza di qualsiasi garanzia per i soggetti interessati, le quali debbono invece essere necessariamente previste per poter considerare costituzionalmente legittimo qualsiasi meccanismo di revoca *ex lege* di un incarico legittimamente conferito.

La norma consentirebbe, infatti, ove la si ritenesse applicabile, la revoca di un incarico relativo alla titolarità di un organo espressamente deputato allo svolgimento, in posizione di necessaria neutralità. Tale incarico non consisterebbe infatti nell'attuazione di programmi e nella realizzazione di obiettivi definiti dall'organo politico, ma, nello svolgimento in posizione di neutralità di funzioni attinenti al rispetto di principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale.

La questione, oltre che non rilevante è manifestamente infondata.

Ed invero osserva il Collegio che le considerazioni svolte nell'ambito del



primo motivo di gravame con riferimento alla posizione non indipendente del Consigliere Nazionale di parità nel nostro ordinamento e con riferimento ai limiti di legittimità costituzionale del meccanismo dello *spoil system* ravvisati dalla Corte Costituzionale (operatività solo con riferimento a cariche non conferite *intuitu personae* e con riferimento a meccanismi di cessazione automatica) valga ad escludere in radice la rilevanza e la manifesta fondatezza della questione di costituzionalità formulata da parte ricorrente.

Dispone infatti il citato art.6 (Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie): *“Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.”*

Secondo la tesi della ricorrente il Consigliere Nazionale di parità sarebbe un organo tecnico autonomo neutrale ed in quanto tale non assoggettabile al meccanismo della *spoil system* agli organi tecnici autonomi ex art. 6 citato della L. n. 145 del 2002

A tale riguardo il surrichiamato testo dell'art. 6 della L. n. 145 del 2002 non distingue fra organi autonomi e organi non autonomi e si presta ad essere interpretato nel senso che il meccanismo dallo stesso previsto si applichi in entrambi i casi.

Nella specie, cioè, trattasi di una disposizione non interpretabile in due modi alternativi tra loro, l'uno conforme a costituzione e l'altro contrario a costituzione, ma una disposizione a più fattispecie concorrenti, dato che il suo tenore letterale si presta a farne applicazione sia con riguardo agli organi neutrali sia con riguardo agli organi non neutrali:

Ne consegue che l'acclarata assenza di neutralità dell'organo di cui si controverte esclude in radice la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità tendente alla sterilizzazione dell'art. 6 della L. n. 145 del 2002 con riferimento agli organi neutrali che riduca l'ambito di applicazione della disposizione ai soli organi in posizione di non neutralità (attesa, si ripete, la natura non neutrale del Consigliere Nazionale di parità) .

Giova in ogni caso chiarire, come giustamente osservato dall'Avvocatura generale dello Stato che a sostegno della lettura costituzionale dell'art. 6 proposta, la ricorrente cita due decisioni della Corte costituzionale inconferenti.

Si tratta della decisione n. 233 del 2006 e della decisione n. 390 del 2008.

La prima decisione (n. 233 del 2006) avvalorava invece proprio la tesi della piena applicabilità dell'art. 6 alla fattispecie in esame.

Come già esposto in precedenza, la decisione ha riguardato l'esclusione



della illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 in quanto trattavasi di nomine "tutte caratterizzate dall'intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale" e perché "trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi politici della Regione, la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente" e "...quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina".

Quindi il citato precedente; alla luce della ricostruzione della disciplina relativa alla nomina del Consigliere nazionale di parità come nomina intuitu personae, va nel senso della piena applicabilità del meccanismo dello *spoils system* al caso di specie.

A ciò si aggiunga che nel caso esaminato dalla Corte costituzionale si trattava di un caso di *spoils system* automatico, laddove nel caso di specie la sostituzione della prof.ssa Guarriello è avvenuta all'esito di un procedimento che ha garantito il contraddittorio con l'interessata.

Quanto alla seconda decisione (n.390 del 2008 dichiarazione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 6, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006.) la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità per due ragioni, nessuna delle quali pertinenti al caso di specie:

•la prima, perché "la cessazione dalla carica dei precedenti titolari non è, quindi, l'effetto di una scelta dell'amministrazione riferita al rapporto di ufficio in corso e giustificata alla luce delle vicende di questo, ma costituisce, appunto, un effetto automatico che la disciplina legislativa ricollega alla semplice designazione di un nuovo titolare ; mentre nel caso dell'art. 6 non si tratta di una cessazione automatica degli organi in carica derivante direttamente dalla legge, ma di una facoltà di conferma o di revoca dei precedenti organi da esercitare secondo le modalità ed i limiti previsti in generale per l'esercizio delle potestà pubbliche:

•la seconda perché: "Una simile esigenza di distinzione e autonomia (ndr: rispetto a quanto affermato da Corte cost. n. 103 del 2007) deve, a maggior ragione, riconoscersi in relazione all'organo di controllo amministrativo e contabile della stessa azienda, i cui componenti, a differenza del direttore generale, non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità", mentre si è già visto come l'Ufficio di Consigliere per la parità non sia limitato al mero controllo dell'applicazione della legge (id est: a tutela dell'ordinamento oggettivo), ma implichi l'attuazione di misure positive di contrasto alla discriminazione e di miglioramento della condizioni di parità nel mondo del lavoro che il Consigliere attua sulla base di direttive e di programmi obiettivo determinati



da istanze diverse e superiori rispetto allo stesso Consigliere.

A ciò si aggiunga che nella stessa decisione (n. 390 del 2008) la Corte si preoccupa di chiarire anche che: *"in nessun caso, quindi, per i componenti di simili organi sono ravvisabili quelle particolari esigenze di «coesione» con l'organo politico, le quali - secondo la giurisprudenza di questa Corte - possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae (sentenza n. 233 del 2006).*

Ancora una volta, quindi, il carattere *intuitu personae* della nomina, nel pensiero della Corte costituzionale vale ad escludere il sospetto di illegittimità costituzionale dello *spoils system* anche in presenza di un meccanismo di decadenza automatica; il che deve dirsi a maggior ragione quando si sia - come nel caso di specie - in presenza di un meccanismo di avvicendamento non automatico ma su provvedimento.

Con il **terzo motivo** di gravame, parte ricorrente censura il decreto del 30 ottobre 2008, per contrasto della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con l'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/173/CE, sostenendo che, nel caso in cui si dovesse ritenere che l'art. 6 della legge n. 145/2002 sia applicabile al caso di specie, l'atto impugnato sarebbe comunque illegittimo, in ragione dell'incompatibilità della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con la disciplina comunitaria di riferimento e, in particolare, con l'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE.

Tale incompatibilità, sarebbe già stata evidenziata nel parere della Commissione datato 27 novembre 2008 e deriverebbe dalla mancata esplicita previsione ad opera delle norme nazionali dell'indipendenza del Consigliere o della Consigliera nazionale di parità e, più in particolare, nella mancata esplicita previsione della possibilità di *esprimere avvisi e raccomandazioni indipendenti su questioni connesse all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne* in materia di lavoro.

Il che avrebbe dovuto comportare da parte dell'Italia l'obbligo dell'integrale adeguamento a tali disposizioni, ed è altrettanto evidente che ove lo avesse fatto l'art. 6 della legge n. 145/2002, chiaramente inapplicabile alle nomine presso enti o organi dotati di indipendenza e autonomia, non sarebbe stato certamente applicabile alla nomina a Consigliere o Consigliera nazionale di parità.

Da qui la richiesta di parte ricorrente di

a) una interpretazione da parte di questo giudice della normativa nazionale in modo conforme a detto obbligo di risultato e, dunque, e tale da riconoscere, attraverso una interpretazione comunitariamente orientata, l'autonomia funzionale della figura della Consigliera di Parità nel senso della indipendenza dell'attività della stessa, chiamata ad assumere *"ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici"*, disapplicando in quanto incompatibile con detto imprescindibile requisito di indipendenza l'art.6 della legge n. 145/2002;

b) nella denegata ipotesi in cui si dovesse invece ritenere applicabile, nel caso di specie, l'art. 6, comma 1 della legge n. 145/2002, di rinvio alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale e ai sensi dell'art. 234 del Trattato, la questione circa la compatibilità della disciplina contenuta nel capo IV del d.lgs. n. 198/2006 con il diritto comunitario, e in particolare con l'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE,



introdotto dall'art. 1, paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE.

Il motivo è privo di fondamento.

Ed invero osserva il Collegio che parte ricorrente, nella specie prospetta impropriamente una doglianza avverso il provvedimento di revoca per invalidità derivata della disciplina del Dlgs n. 198 del 2006 con l'art. 8bis della Direttiva 76/207/CEE, introdotto dalla direttiva 2002/73/CE.

Evidenzia, cioè, parte ricorrente che la disciplina del Codice delle pari opportunità non sarebbe in linea con la disciplina comunitaria, in quanto non consentirebbe al Consigliere di parità di assicurare l'assistenza indipendente alle vittime della discriminazione, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni indipendenti; incompatibilità che sarebbe stata già oggetto di un parere della Commissione europea del 27.11.2008, da qui la richiesta di rimessione della questione alla Corte di giustizia della UE.

A tale riguardo basta osservare che oggetto del presente giudizio è l'atto di revoca della ricorrente da Consigliere Nazionale di parità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 145 del 2002, con la conseguenza che l'esame della legittimità dell'atto impugnato non può che muoversi nell'ambito e alla luce del citato art. 6, di cui l'Amministrazione ha inteso fare applicazione.

La doglianza risulta, pertanto, non correttamente formulata, non avendo parte ricorrente richiesto la valutazione della compatibilità comunitaria della disciplina dell'art. 6 della L. n. 145 del 2002 alla luce delle direttive 76/2007 e 2002/73 e non la compatibilità comunitaria del Codice.

Né la richiesta di sollevare alla Corte di Giustizia la questione è stata proposta sotto il profilo se la direttiva n. 76/2007 (come modificata dalla direttiva n. 2002/73) ostasse ad una disciplina nazionale che preveda la possibilità per il Ministro di revocare il Consigliere di parità nel caso in cui il Consigliere di parità esprima relazioni indipendenti o formuli raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni in contrasto con l'indirizzo politico del Governo.

Peraltro, come giustamente controdettotto dall'Avvocatura generale dello Stato, la direttiva 76/207 (come modificata) non è una direttiva dettagliata e completa, tale da consentire una valutazione di conformità della disciplina interna a quella comunitaria.

Si tratta di una direttiva di massima, che si limita a prevedere alcune caratteristiche operative inerenti lo svolgimento dei compiti del Consigliere Nazionale di parità, ma nulla dice in ordine al procedimento di nomina o di revoca del Consigliere.

E tale silenzio del Legislatore comunitario è ben comprensibile se si considera che la materia dell'ordinamento della Pubblica Amministrazione è da sempre affidato alla discrezionalità degli Stati Nazionali, fatta eccezione per quegli aspetti che incidono particolarmente con lo scopo avuto di mira dalla legislazione comunitaria.

Nel caso di specie, la disciplina comunitaria è stata perfettamente rispettata, prevedendosi una autonomia organizzativa del Consigliere Nazionale di parità e una sua autonomia operativa nei confronti del Governo; autonomia che è illimitata per quanto riguarda gli aspetti di tutela contro le iniziative discriminatorie, ma che non può non tenere conto degli indirizzi del



Comitato nazionale e dei Ministri per quanto concerne le misure positive a sostegno della parità e che quindi deve godere del necessario rapporto di fiducia con il Governo in carica.

Con il **quarto motivo** di gravame parte ricorrente censura il decreto del 30 ottobre 2008. per erroneità dei presupposti, per difetto d'istruttoria e sviamento.

Secondo parte ricorrente, infatti, la medesima avrebbe infatti manifestato al Ministro del lavoro soltanto una serie di perplessità in ordine alle ricadute negative sull'occupazione femminile: perplessità manifestate nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dal d.lgs n. 198/2006, ed espresse anche in qualità di coordinatrice della Rete delle consigliere di parità.

Tali perplessità, lungi dall'essere espressione di un *"radicale dissenso con le iniziative legislative recentemente adottate dal Governo"*, si configurerebbero come una motivata segnalazione al Ministro, volta ad assicurare, in un ottica di leale collaborazione, un apporto positivo all'attività del Governo e non certo ad esprimere - come invece il decreto lascia intendere - una preconcepita posizione di contrasto con l'iniziativa governativa.

Del tutto erroneo e pretestuoso sarebbe dunque il presupposto addotto a fondamento del provvedimento di revoca dell'incarico adottato, il quale risulterebbe essere assunto con un scopo chiaramente punitivo per la ricorrente, nominata dal precedente Governo e colpevole solo di aver manifestato motivate perplessità rispetto alle possibili conseguenze di alcuni provvedimenti legislativi adottati dal Governo in carica.

Ciò troverebbe ulteriore conferma nella circostanza che analogo provvedimento di revoca non sarebbe stato assunto nei confronti della Consigliera nazionale di parità supplente, nominata con il medesimo d.m. 22 gennaio 2008, ma non firmataria della suddetta nota: da qui l'evidente sviamento.

Anche tale doglianza risulta priva di consistenza.

Ed invero, sotto il profilo dei fatti lamentati come sintomatici di sviamento, gli stessi non risultano corrispondenti alla realtà fattuale rappresentata da parte ricorrente posto che, come precisato e non contestato dall'Avvocatura generale dello Stato, nessun provvedimento di revoca è stato adottato dall'Amministrazione nei confronti della supplente perché la stessa non è stata firmataria della nota di critica rivolta al Ministro dalla ricorrente.

Sotto il restante profilo censurato impropriamente come eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, parte ricorrente contesta nel merito la valutazione operata dall'Amministrazione, sostenendo che i motivi che hanno portato alla revoca da Consigliere Nazionale di parità non configurerebbero un *"radicale dissenso con le iniziative legislative recentemente adottate dal Governo"*, ma solo perplessità manifestate nel legittimo esercizio delle funzioni, di una motivata segnalazione al Ministro e non una preconcepita posizione di contrasto con l'iniziativa governativa.

In sostanza parte ricorrente propone in questa sede censure attinenti al merito dell'azione amministrativa, ed in quanto tali sindacabili in questa sede soltanto per evidenti vizi di illogicità non rinvenibili nella specie, svolgendo considerazioni che eccedono l'ambito del sindacato di questo giudice.

L'atto impugnato costituisce, infatti, un atto di alta amministrazione,



caratterizzato da una elevata discrezionalità, censurabile solo con riferimento alla illogicità e manifesta irragionevolezza e non con riferimento alla sussistenza dei presupposti sui quali si basa il potere, posto che in tal caso la valutazione del G.A. sconfinerebbe nel merito (Tar Lazio decisione n. 5317 del 2008).

Giova a questo punto soffermarsi compiutamente A) sulla natura e portata del provvedimento ex art. 6 della L. n. 145 del 2002 e B) sui principi correlati ai presupposti del potere previsto dalla art. 6 della L. n. 145 del 2002

Sotto il profilo di cui alla lettera A) (natura e portata del provvedimento ex art. 6 della L. n. 145 del 2002) l'autonomia della Consigliera nazionale di parità nell'espletamento della sua attività, prevista dalla normativa comunitaria e riconosciuta anche dall'ordinamento interno, non è stata messa in alcun modo in discussione dai due Ministri competenti.

Il provvedimento in questione non costituisce infatti un intervento diretto a limitare la libertà d'azione di una Consigliera, ma costituisce esercizio del un potere straordinario previsto dall'art. 6 della L. n. 145 del 2002, il quale consente al nuovo Esecutivo di rivalutare le nomine compiute dal precedente Governo nello scorcio della Legislatura.

Si tratta di un potere eccezionale, da esercitarsi entro ristretti limiti sia con riguardo all'ambito oggettivo delle nomine rivalutabili sia con riguardo ai circoscritti limiti temporali in cui tale potere è esercitabile.

Il potere del nuovo Esecutivo previsto dall'art. 6 della L. n. 145 del 2002 riguarda, infatti, solo le nomine conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere; e può essere esercitato entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.

Si tratta quindi di un potere assai circoscritto, esercitabile nei confronti di nomine che essendo state conferite *intuitu personae* e nello scorcio della Legislatura, presentano *ab origine* un carattere di precarietà, soggette come sono alla conferma da parte del nuovo Esecutivo e che consente al nuovo Governo di creare una compagine amministrativa coerente con il nuovo indirizzo politico ed in grado di coadiuvare la maggioranza nel programma di Governo.

Esula pertanto dal contenuto di tale potere qualsiasi apprezzamento sulle opinioni politiche o sulle capacità dei titolari degli incarichi soggetti al potere di conferma, apprezzamento che non consista nella semplice persistenza di quel rapporto di fiducia che è intrinseco alle nomine che avvengono - come nel caso di specie - *intuitu personae*.

In altri termini, il potere di cui all' art. 6 cit ad altro non mira che ad assicurare anche al nuovo Esecutivo la possibilità di rinnovare quella valutazione di affidabilità compiuta dal precedente Governo nei riguardi di titolari di incarichi conferiti sulla base di un rapporto di fiducia e senza una valutazione comparativa di carattere concorsuale, incarichi che, per essere stati conferiti in coda alla Legislatura, rivestono *ab origine* un carattere di precarietà ben noto a chi li ricopre.

Si affida così al nuovo Governo, durante il cui mandato la nomina è



destinata ad operare, lo stesso potere che spetta a qualsiasi Governo che sia chiamato ordinariamente ad effettuare la nomina.

Fuori da questi limiti temporali ed oggettivi, non c'è alcuna possibilità di esercitare un potere di revoca da parte del nuovo Governo nei confronti di titolari di incarichi conferiti dal vecchio Esecutivo. Questi ultimi possono e devono continuare ad operare in piena autonomia e nel rispetto del principio di continuità della azione amministrativa, salvo l'esercizio del generale potere di revoca in caso di responsabilità nello svolgimento dell'incarico.

Sul punto giustamente l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, con riguardo alla nomina del Consigliere nazionale di parità, che la normativa comunitaria, di cui la normativa italiana costituisce attuazione, non impone alcuna particolare procedura per la nomina. Lo Stato italiano ha scelto, senza che gli organi giurisdizionali nazionali e le autorità comunitarie abbiano sollevato alcun rilievo in materia, di affidare la nomina alla scelta discrezionale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, con l'unico limite che si debba in ogni caso trattare di soggetti in possesso di idonei requisiti professionali. Una volta effettuata la nomina, la Consigliera di parità è lasciata poi libera di determinarsi come vuole e non può essere revocata sulla base di scelte meramente discrezionali attinenti al suo modo di operare.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'atto impugnato risulta conformemente emanato e legittimamente adottato ex art. 6 della L. n. 145 del 2002.

Sotto il profilo di cui alla lettera B) (principi correlati ai presupposti del potere previsto dalla art. 6 della L. n. 145 del 2002), giustamente osserva l'Amministrazione resistente, che questo TAR già con sentenza n. 12248/08, in una controversia relativa all' applicazione dell' art. 6 cit, ha affermato una serie di principi in relazione alla natura e ai presupposti del potere previsto dalla predetta disposizione, che si riportano per esteso:

- *"La legge 15 luglio 2002 n. 145 mira a impedire, per quanto possibile, che il nuovo Governo si trovi a operare in un rapporto istituzionale non sereno con l'apparato burocratico e che nella realizzazione del suo programma politico in conformità agli impegni presi con gli elettori incontri difficoltà e ostacoli frapposti dall'azione contraria di funzionari "infedelmente" fedeli alla parte politica che a suo tempo li espressero "*

- *"la possibilità riconosciuta al Governo dalla legge 145 del 2002 di provvedere al ricambio degli organi di vertice dell'apparato amministrativo non solo non imprime a quest'ultimo uno stampo politico, ma soprattutto non rompe la continuità dell'azione amministrativa: anzi, la rafforza. E in vero, la continuità dell'azione amministrativa, la quale -è opportuno ripeterlo- certamente concorre a garantire il buon andamento, non richiede una rigorosa stabilità delle persone che compongono l'apparato burocratico, atteso il carattere oggettivo degli Uffici pubblici "*

- *"Il potere riconosciuto al Governo dalla legge 145 del 2002 ha carattere straordinario "*

- *" il ricambio al vertice disciplinato dalla legge 145 del 2002 ... si rende necessario quando, a seguito di una (ovviamente ponderata) valutazione della personalità del soggetto nominato dal precedente Governo, risulti ragionevole il convincimento (non è sufficiente il mero sospetto) , che la sua attività di direzione non sia esercitata con il*



connotato della imparzialità e nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica."

Oggetto della valutazione è, pertanto, l'idoneità tecnica del dirigente a fornire leale e fattiva collaborazione al perseguimento degli obiettivi del potere esecutivo.

Nella sostanza la legge 145 del 2002 attribuisce al nuovo Governo un potere di verifica della fedeltà del funzionario e della sua capacità di godere di piena fiducia.

E' bene sottolineare che non si tratta di fiducia politica ovvero, peggio ancora, di fedeltà politica.

Il Governo deve essere in grado di fare affidamento sui valori oggettivi della persona sulla base della valutazione delle sue possibilità di produrre il risultato migliore nel rispetto degli obiettivi politici programmati. La fiducia tecnica, presupposto soggettivo della scelta, si basa su una conoscenza personale del funzionario e delle sue qualità, come il carattere, l'esperienza, la preparazione professionale, la cultura, l'equilibrio, le sue capacità di relazione e di collaborazione, dalle quali è dato pervenire a una ragionevole previsione che la sua azione sarà coerente con gli obiettivi politici perseguiti dal Governo e sarà espletata da una posizione di imparzialità e finalizzata alla corretta esecuzione della volontà politica. Anche la impossibilità di approfondire una qualsiasi conoscenza di soggetti eventualmente privi di titoli può giustificare la revoca di fiducia da parte del nuovo Governo entro il detto termine, purché questo emerga dal relativo provvedimento congruamente motivato ':

- Il Governo subentrante deve essere sicuro (quanto meno sulla base di serie congetture) che il vecchio funzionario sia privo dei requisiti necessari per realizzare nella stessa misura, con lealtà e capacità tecnica, gli obiettivi che sono al centro del nuovo programma politico.

La legge 145 del 2002 non autorizza un gioco al massacro, ma offre un ingegnoso meccanismo di difesa volto a salvaguardare (se correttamente applicato) il principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa.

Una reale cesura nella continuità dell'azione amministrativa vi sarebbe se il dirigente non seguisse l'indirizzo del nuovo Governo e se non realizzasse dal punto di vista tecnico il programma politico secondo i parametri della imparzialità e del retto amministrare indicati nell'art. 97 della Costituzione.

Il corretto esercizio del potere attribuito dalla legge 145 del 2002 non conduce, quindi, a soggiogare la burocrazia alla politica, ma risponde alla opposta esigenza di impedire che i dirigenti agiscano nella logica della interferenza politica nell'esercizio della loro attività esecutiva.

Come si è ripetutamente detto, il Governo non può mantenere gli impegni assunti con gli elettori se le amministrazioni restano affidate a dirigenti che, indipendentemente dal credere o no al nuovo indirizzo politico, non eseguono con fedeltà istituzionale il compito di dare attuazione concreta agli obiettivi del Governo".

Anche in relazione a quanto suesposto il provvedimento di revoca della Consigliera nazionale di parità risulta legittimamente fondato proprio sui presupposti della struttura del potere di cui all' art. 6 della L. n. 145 del 2002.

D'altra parte, giustamente l'Avvocatura generale dello Stato afferma che le esternazioni rese dalla prof.ssa Guarriello a proposito dei recenti provvedimenti del Governo in materia di lavoro sono tali da escludere l'esistenza di "un rapporto istituzionale (..) sereno con l'apparato burocratico" e di una "in sintonia con gli



indirizzi politici del Governo in carica". Bollare come discriminatorie, prosegue l'Avvocatura, misure adottate dal Governo in materia di lavoro non può non creare una "reale cesura nella continuità dell'azione amministrativa" e la ragionevole convinzione che non vengano perseguiti "obiettivi che sono al centro del nuovo programma politico". Nel rapporto di fiducia tra il Ministro e la Consigliera Nazionale di Parità è, in altri termini, venuto a mancare quel complesso di circostanze "dalle quali è dato pervenire a una ragionevole previsione che la sua azione sarà coerente con gli obiettivi politici perseguiti dal Governo e sarà espletata da una posizione di imparzialità e finalizzata alla corretta esecuzione della volontà politica":

Sulla base dei fatti e delle motivazioni assunte con il provvedimento di revoca impugnato, osserva il Collegio, che pur non entrando nella valutazione di merito operata dall'Amministrazione, detta valutazione non presenta alcun connotato di irragionevolezza ed illogicità.

Peraltro controdeduce sempre l'Amministrazione resistente che le contestate iniziative legislative non meritano le critiche mosse dalla ricorrente.

Per quanto concerne l'istituto della detassazione, evidenzia l'Amministrazione che lo stesso si riferisce anche ai premi di produttività ed al lavoro supplementare nel *part rime*, ove la presenza femminile è cospicua, con la conseguenza che la donne possono trarre anch'esse notevoli benefici dall'istituto stesso.

Con riferimento all'obbligo di rassegnare le dimissioni su moduli prestampati e prenumerati rilasciati dalle direzioni provinciali del lavoro, sempre l'Amministrazione precisa che tale adempimento aveva creato innumerevoli problemi ed ostacoli di carattere burocratico, causando così una disincentivazione all'assunzione regolare, specialmente per le donne in determinati settori. Del resto le conseguenze negative della deplorable prassi delle dimissioni in bianco è ben presente all'attuale Governo, tanto che stanno per essere varate misure, che senza estendere in modo generalizzato insopportabili adempimenti burocratici, possano far ottenere risultati adeguati in materia.

Con il **quinto motivo** di gravame si censura il provvedimento di revoca per violazione dell'art. 8 bis della Direttiva 76/207 (come modificata), sostenendo che la ricorrente si sarebbe limitata ad esprimere un avviso indipendente come previsto dalla legislazione comunitaria e che pertanto per tale ragione non poteva essere revocata dall'incarico.

Anche tale doglianza è priva di consistenza risolvendosi la stessa in una richiesta di una valutazione di merito del rapporto che esula dal sindacato attribuito a questo giudice *in subiecta materia*.

Come si è già visto, infatti, il potere di revoca di cui all'art. 6 cit è un provvedimento straordinario, nel senso che può essere esercitato nei confronti di nomine di organismi che abbiano avuto luogo nell'ultimo scorcio della legislatura ed entro limiti di tempo assai ristretti (6 mesi dal voto di fiducia del Governo), e ribadisce l'Amministrazione resistente che la revoca della ricorrente non è avvenuta solo per l'espressione di un avviso indipendente, ma per l'espressione di un avviso contenente considerazioni tali da far venire meno il rapporto fiduciario con il Governo in carica: valutazione questa sulla

quale il Collegio ribadisce la inesistenza di elementi di irragionevolezza ed illogicità.

La riscontrata legittimità del provvedimento di revoca impugnato tolgono consistenza anche alla doglianza contenuta del **sesto motivo di gravame** con la quale viene censurato per illegittimità derivata l'atto consequenziale ed in sostanza il decreto del 13 novembre 2008, con il quale il Ministro del lavoro, di concerto con quello per le pari opportunità ha nominato la Dott.ssa Servidori in sostituzione della ricorrente.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione 3^a bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2009 con l'intervento dei seguenti magistrati

Evasio Speranza
Massimo Luciano Calveri
Francesco Brandileone

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

[Handwritten signature]

PESS
[Handwritten signature]
SEGRETERIA
[Handwritten signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a
COPIA
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1987 n. 642
IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA